



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 12.03.2014

INDICE:

Art. 1 – Istituzione e requisiti del gruppo comunale;

Art. 2 – I volontari del gruppo comunale;

Art. 3 – Il Sindaco quale autorità comunale di P.C.;

Art. 4 – Attività del gruppo comunale;

Art. 5 – I Volontari Operativi;

Art. 6 – Direzione in emergenza;

Art. 7 – Doveri dei volontari;

Art. 8 – Benefici garantiti ai volontari;

Art. 9 – Il garante;

Art. 10 – Obblighi ed inosservanze.

Art. 1

Istituzione e requisiti del gruppo comunale

E' costituito presso la sede municipale, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire i cittadini di ambo i sessi che:

- ✚ abbiano compiuto il **diciottesimo anno** di età;
- ✚ abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso;
- ✚ **non abbiano** riportato **condanne penali** per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio allo scopo di prestare la loro opera, **senza fini di lucro o vantaggi personali**, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

I volontari del gruppo comunale

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale "specializzazione".

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 3

Il Sindaco quale autorità comunale di P.C.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92 e s.m.i., è l'autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il Sindaco potrà inoltre individuare all'interno dell'Amministrazione Comunale un **Referente Operativo Comunale – R.O.C.**, a cui affidare compiti operativi **in fase di normalità** (es: *sovrintendere alla stesura del Piano di Emergenza Comunale, organizzare il gruppo comunale di protezione civile, etc.*) ed **in fase di emergenza** (es: *sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni, o l'assistenza pratica alla popolazione, etc.*).

Il R.O.C., facoltativamente nominato al Sindaco ed integrato nell'Unità di Crisi Locale, deve essere visto come un supporto allo stesso, con **autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi** e, in caso di istituzione, non potrà essere identificato con il Sindaco.

Art. 4

Attività del gruppo comunale

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del coordinatore (*se istituito*) del gruppo comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- ✚ assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- ✚ garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale, indicando, altresì, capacità e tempi di mobilitazione;
- ✚ curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- ✚ gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato il piano di emergenza comunale di protezione civile;
- ✚ ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 e dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile 12 gennaio 2012, attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di attività di protezione civile ivi comprese le prescrizioni inerenti la sorveglianza sanitaria ed il controllo sanitario;
- ✚ ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5

I Volontari Operativi

I volontari, per essere chiamati **operativi** devono necessariamente:

- ✚ essere formati ed informati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione civile e sicurezza;
- ✚ dichiarare la propria operatività esclusiva a favore del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Cassano Magnago;
- ✚ aver compiuto la maggior età;
- ✚ non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;
- ✚ sottoporsi a sorveglianza sanitaria (nei casi previsti dalla normativa vigente) e controllo sanitario.

Art. 6

Direzione in emergenza

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

Doveri dei volontari

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente articolo 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno **sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni d'intervento.**

Al fine di garantire l'effettiva disponibilità delle risorse, nei casi di emergenza, **tutti i volontari operativi devono garantire turni di reperibilità** secondo le modalità definite dal Sindaco.

Il Sindaco, al fine di garantire l'operatività del gruppo comunale, ha la facoltà di **escludere d'ufficio i volontari non operativi.**

Art. 8

Benefici garantiti ai volontari

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, degli INDIRIZZI OPERATIVI finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio n. 5300 del 13.11.2012), e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, **ai volontari** appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito **Elenco nazionale del volontariato di protezione civile** costituito dalla sommatoria degli **Elenchi territoriali** e dell'**Elenco centrale** del volontariato di protezione civile, **saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:**

1. **il mantenimento del posto di lavoro** pubblico o privato;
2. **il mantenimento del trattamento economico e previdenziale** da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. **la copertura assicurativa**, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. **il rimborso delle spese sostenute** nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - **spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati**, in conformità all'art. 10

del D.P.R. n. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

- **eventuali danni o perdite** subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- **altre** imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

5. **ai datori di lavoro pubblici o privati** dei volontari, che ne facciano richiesta, il rimborso equivalente agli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 9

Il garante

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 10

Obblighi ed inosservanze

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea. in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale (*se istituito*) oppure, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.